

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-bis
n. 16-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE RUSSO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **CARLO ORIANI**, **ADOLFO SALABÈ**, **PAOLO PIZZAROTTI**, **CLAUDIO NAVARRA**, **RAFFAELE ZINZI**, **ELIO PARATORE** e **REMIGIO TECCHIA**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi e Elio Paratore per il primo capo di imputazione; i signori Giovanni Prandini, Elio Paratore e Remigio Tecchia per il secondo capo di imputazione

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 1997**

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 15 marzo 1997

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1997
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 18 febbraio 1997 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia, indagati per i seguenti reati:

Prandini Giovanni, Oriani Carlo, Salabè Adolfo, Pizzarotti Paolo, Navarra Claudio, Zinzi Raffaele e Paratore Elio:

A) per il reato p.e.p. dagli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) perchè, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, il primo, quale Ministro dei lavori pubblici, riceveva tramite Carlo Oriani, direttore generale dell'Edilizia statale del Ministero, svariate e rilevanti somme di denaro, come in appresso specificato, in relazione al suo intervento effettuato, sempre tramite l'Oriani, presso i provveditori alle opere pubbliche della Puglia, Sicilia e Marche, nonché presso l'amministratore delegato della concessionaria EDIL.PRO. (IRI-ITALSTAT) perchè le imprese venissero invitate alle gare esplorative concernenti l'affidamento di appalti per la realizzazione di carceri e caserme: a) 400 milioni di lire a Salabè Adolfo (di cui 300 milioni di lire messe a disposizione in parti uguali da lui, da Paratore e da Zinzi, quali legali rappresentanti rispettivamente delle società FRA.SA. s.r.l. e SO.MA.C. s.p.a. e dell'impresa Zinzi con-

sorziate per la costruzione del carcere di Vibo Valentia e lire 100 milioni corrisposte quale legale rappresentante dell'indicata società FRA.SA. in relazione alla costruzione della caserma di polizia di Pesaro); b) 400 milioni di lire da Paolo Pizzarotti dell'impresa Pizzarotti & company s.p.a. in relazione alla costruzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere; c) 300 milioni di lire da Claudio Navarra della ITALIMPRESE s.r.l., in relazione alla costruzione delle carceri di Favignana e Lecce;

Prandini Giovanni, Paratore Elio e Tecchia Remigio inoltre:

B) del reato p.e.p. dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), perchè, in concorso tra loro e con Carlo Oriani e Giuseppe De Masi (già giudicati *ex* articolo 444 del codice di procedura penale dal Tribunale di Verbania con procedimento separato), essendo costoro pubblici ufficiali, quali rispettivamente Direttore generale dell'edilizia statale del Ministero dei lavori pubblici e funzionario della medesima direzione, accettavano per conto del Prandini quale Ministro dei lavori pubblici, la promessa, loro formulata da Paratore e Tecchia della società SO.MA.C s.p.a., di una somma di denaro perchè non frapponessero ostacoli al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del carcere di Verbania nel Comitato paritetico interministeriale e, in parziale esecuzione dell'accordo raggiunto, il De Masi riceveva dal Paratore, per conto del Prandini, in più soluzioni, la somma complessiva di lire 21 milioni che consegnava all'Oriani.

Il 6 marzo 1997 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasmesso la richiesta al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 15 marzo ed annunciata in Aula il 18 marzo 1997.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 3 giugno 1997.

* * *

Dalla relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma risulta quanto segue:

il Signor Carlo Oriani, Direttore generale dell'edilizia statale del Ministero dei Lavori Pubblici, dichiarava, nel corso di interrogatori resi davanti al GIP del Tribunale di Verbania in data 14/2/1994 e davanti al PM presso il Tribunale di Torino in data 1 marzo e 16 maggio 1994, di avere segnalato ai competenti Provveditori per le Opere Pubbliche e alla società concessionaria per la costruzione, per incarico dell'allora Ministro dei Lavori Pubblici Dott. Giovanni Prandini, talune imprese in relazione a varie gare di appalto. Più precisamente, dichiarava di avere segnalato: la società FRASA (di cui era titolare Adolfo Salabè) al Provveditore per le Opere Pubbliche delle Marche (Giacchetti Francesco) per la gara relativa alla Caserma di Pubblica Sicurezza di Ascoli Piceno; il Consorzio Calabrese Imprese Edili, formato dalla stessa società FRASA, dalla SOMAC (di cui era titolare Paratore Elio) e dall'impresa di Zinzi Raffaele al medesimo Provveditore per la gara relativa al carcere di Vibo Valentia; l'impresa Pizzarotti a Franco De Mattia, responsabile della concessionaria EDIL.PRO s.p.a., per la realizzazione del carcere di S. Maria Capua Vetere; l'ITALIMPRESA (di cui era titolare Navarra Claudio) ai Provveditori delle Opere Pubbliche della Puglia (Zanca Giovanni e poi Lupelli Maria Pia) per la gara relativa alle carceri di Lecce ed al Provveditore per le Opere Pubbliche di Palermo (Marino Giuseppe) per la gara relativa alle carceri di Favignana;

il medesimo Signor Carlo Oriani dichiarava, inoltre, che, successivamente alla aggiudicazione dei lavori alle predette imprese, egli aveva richiesto, su sollecitazione del Ministro Prandini, e poi ricevuto, tra l'estate 1991 e la primavera 1992, L. 400 milioni (di cui L. 300.000.000 raccolte tra le tre imprese consorziate per i lavori di Vibo Valentia) dall'architetto Adolfo Salabè, lire 400 milioni dal Signor Pizzarotti Paolo e lire 300.000.000 dal Signor Navarra Claudio, somme tutte poi da lui consegnate al Ministro Prandini nello studio di quest'ultimo in Roma, Via del Corso 32;

il Signor Giuseppe De Masi, funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici presso la Direzione Generale della edilizia statale, nel corso di interrogatori resi al PM del Tribunale di Verbania in data 2/3/1994 ed al PM del Tribunale di Torino in data 1/6/1994, dichiarava, dal canto suo, di avere ricevuto dai Signori Paratore Elio e Tecchia Remigio, responsabili della Impresa SOMAC, la somma di lire 30 milioni, di cui lire 21 milioni aveva consegnato all'Oriani e lire 9 milioni aveva tenuto per sè. Il Signor Carlo Oriani confermava di avere ricevuto la predetta somma di lire 21 milioni affermando di averla successivamente consegnata al Ministro Prandini;

i rappresentanti delle imprese sopra indicate sostanzialmente confermavano le dazioni di denaro all'Oriani ed al De Masi, precisando che destinatario di tali somme sarebbe stato il Ministro Prandini;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi per competenza dal PM presso il Tribunale di Torino e dal PM presso il Tribunale di Verbania, li rimetteva a sua volta al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ipotizzando il reato di corruzione (articoli 319 e 321 del codice penale) nei confronti dell'ex Ministro Prandini Giovanni nonchè nei confronti di Oriani Carlo e Di Mattia Franco ed altresì di Lupelli Maria Pia, Zanca Giovanni, Marino Giuseppe, Giacchetti Francesco (provveditori alle opere pubbliche) e degli imprendi-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori Salabè Adolfo, Pizzarotti Paolo, Navarra Claudio, Zinzi Raffaele, Paratore Elio e Tecchia Remigio;

il Collegio procedeva alle indagini e rimetteva quindi gli atti al PM, il quale li restituiva, con nota del 25 luglio 1996, chiedendo di procedere nei confronti di tutti gli indagati anche per il reato di abuso d'ufficio e formulando nel contempo richiesta di archiviazione nei confronti dei provveditori alle opere pubbliche Lupelli, Zanca, Marino e Giacchetti e nei confronti dell'Amministratore Delegato della concessionaria EDIL.PRO Di Mattia limitatamente al solo reato di corruzione;

il Collegio, espletato l'interrogatorio degli indagati in relazione alla nuova contestazione ex art. 323 c.p. (salvo che quanto a Giacchetti Francesco che, come già in precedenza, si avvaleva della facoltà di non rispondere), disponeva, con provvedimento in data 18/2/1997, l'archiviazione del procedimento nei riguardi di Lupelli Maria Pia, Zanca Giovanni, Marino Giuseppe, Giacchetti Francesco e Di Mattia Franco, e l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Prandini Giovanni, Oriani Carlo, Salabè Adolfo, Pizzarotti Paolo, Navarra Claudio, Zinzi Raffaele e Paratore Elio per i reati indicati in epigrafe;

il Collegio per i reati ministeriali osservava, al riguardo, che dalle dichiarazioni dell'Oriani e degli imprenditori era emerso che questi ultimi avevano sollecitato il Ministro Prandini, o direttamente o tramite l'Oriani medesimo, affinché intervenisse sui Provveditori alle Opere Pubbliche competenti e sulla concessionaria EDIL.PRO per ottenere che essi fossero invitati alle gare di appalto, che il Ministro Prandini aveva effettivamente incaricato l'Oriani di comunicare ai Provveditori e alla EDIL.PRO la sua volontà in quel senso, che, ad aggiudicazione avvenuta, l'Oriani aveva richiesto agli imprenditori somme di denaro, poi in effetti versatigli, in proporzione ai finanziamenti erogati per gli appalti. Aggiungeva che l'Oriani si era difeso sostenendo che sareb-

be stato il Ministro ad imporgli di riscuotere dalle imprese contributi del 3 per cento su tutte le opere di competenza del Ministero, minacciando di rimuoverlo dall'incarico in caso contrario, mentre il Prandini aveva escluso di avere richiesto o ricevuto denaro pur ammettendo di avere indicato all'Oriani alcuni nominativi di imprenditori affinché fossero invitati alle gare esplorative; peraltro gli imprenditori avevano confermato i versamenti di denaro dichiarando di essere stati consapevoli che destinatario di esso sarebbe stato il Ministro.

Sulla base di queste circostanze il Collegio per i reati ministeriali riteneva: che l'intervento operato dall'Oriani, su sollecitazione del Prandini, nei confronti dei vari Provveditori alle Opere Pubbliche nonchè nei confronti della concessionaria EDIL.PRO costituiva una indebita interferenza dell'organo centrale nella sfera di esclusiva competenza del Provveditori e della EDIL.PRO tale da configurare l'atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale; che l'invito alle gare era stato sollecitato dagli imprenditori sapendo che ciò comportava l'assunzione dell'obbligo della erogazione di denaro una volta ottenuta l'aggiudicazione: le loro dichiarazioni di avere versato denaro solo per timore di ritorsioni dovevano considerarsi null'altro che un espediente difensivo; che, pertanto, non sussistevano i presupposti per una pronuncia di archiviazione in ordine al reato di corruzione nei confronti di Prandini ed Oriani nonchè degli imprenditori Salabè, Pizzarotti, Navarra, Zinzi, Paratore e Tecchia; che, peraltro, nel reato di corruzione doveva ritenersi assorbito quello di abuso d'ufficio non potendo darsi, nel caso di specie, concorso formale tra i due reati; che, invece, doveva essere pronunciata l'archiviazione del procedimento nei confronti dei Provveditori alle Opere Pubbliche Lupelli, Zanca, Marino, Giacchetti e del responsabile della EDIL.PRO Di Mattia poichè questi non avevano posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio (gli inviti alle

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gare erano stati effettuati in applicazione di direttive predeterminate dal Ministero ed in relazione alla entità dei lavori che condizionava il numero delle imprese da invitare) e non avevano partecipato agli accordi corruttivi.

* * *

La domanda di autorizzazione a procedere deve, ad avviso della Giunta, essere accolta.

Come risulta dalle premesse, l'accusa nei confronti del Dott. Prandini, nella sua qualità di Ministro per i Lavori Pubblici, consiste nell'aver richiesto ed ottenuto, tramite Oriani Carlo, da alcuni imprenditori, somme di denaro per favorire questi ultimi, segnalandoli ai competenti Provveditori alle Opere Pubbliche, nonché alla concessionaria EDIL.PRO, affinché fossero invitati a varie gare di appalto (Capo A di imputazione) ovvero non frapponendo ostacoli, nel

Comitato paritetico interministeriale, al finanziamento di lavori di ristrutturazione di un carcere cui essi erano interessati (Capo B di imputazione). Che l'accusa sia o meno fondata è questione che esula dalle attribuzioni del Senato, appartenendo essa alle esclusive attribuzioni della Autorità Giudiziaria. Ciò che è sicuramente da escludere è che i fatti addebitati al Ministro Prandini possano inquadarsi nella «tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» ovvero nel «perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo»: e tanto basta perchè, ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il Senato conceda la richiesta di autorizzazione a procedere.

La Giunta ha, pertanto, deliberato di proporre al Senato la concessione della autorizzazione a procedere.

RUSO, *relatore*

